
**Scheda introduttiva alle
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO**

1 PREMESSA

Quanto segue rappresenta una prima analisi della normativa.

Tale analisi è stata necessariamente limitata agli aspetti ritenuti di maggiore rilevanza per l'attività professionale e senza alcuna pretesa di esaustività.

2 NORMATIVA

Legge 27 gennaio 2012, n. 3

Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179.

Legge (di conversione) 17 dicembre 2012 n. 221

Entrata in vigore: 19/12/2012

3 TRE PROCEDURE

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (come recentemente modificata dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179) ha introdotto tre procedure volte ad ottenere l'estinzione, sotto il **controllo del tribunale**, delle obbligazioni del **debitore non fallibile** che si trovi in una situazione di crisi da sovraindebitamento (intesa quale situazione di *“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*):

Le **tre procedure** sono:

- l'**accordo di ristrutturazione dei debiti**;
- il **piano del consumatore**;
- la **liquidazione del patrimonio**.

La **scelta della procedura** a cui fare ricorso è condizionata dalla qualifica del debitore e dalla natura delle obbligazioni per le quali sussiste la crisi da sovraindebitamento.

In estrema sintesi, si possono verificare i seguenti casi:

- **imprenditore “non fallibile” ex Legge Fallimentare**: in relazione alle obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa potrà fare ricorso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione del patrimonio;
- **imprenditore persona fisica (“fallibile” e “non fallibile” ex Legge Fallimentare)**: in relazione alle obbligazioni assunte esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta potrà fare ricorso al piano del consumatore ed alla procedura di liquidazione del patrimonio;
- **debitore persona fisica non imprenditore** (c.d. “consumatore”): in relazione alle obbligazioni assunte potrà fare ricorso al piano del consumatore ed alla procedura di liquidazione del patrimonio.

4 MODALITÀ DI ACCESSO

Il debitore che intenda ricorrere ad una delle tre procedure deve necessariamente rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi (O.C.C.).

L’O.C.C. può essere costituito (art. 15, L. n. 3/2012):

- da enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità;
- dagli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio;
- dal segretariato sociale;
- dagli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.

Il legislatore ha previsto (art. 15, comma 9) che i compiti e le funzioni attribuiti agli O.C.C. possano essere svolti anche da altri soggetti, purché nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato ed in particolare:

- da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare (ex art. 28 l.f.);
- da un notaio

Il debitore, pertanto, può liberamente scegliere tra due alternative:

- rivolgersi preventivamente ad un O.C.C. “vigilato” dal ministero (non appena sarà attivato il relativo registro ministeriale introdotta da un decreto attuativo atteso entro il 19 marzo 2013);
- ricorrere autonomamente al presidente del tribunale chiedendo la nomina (ex art. 15, comma 9) di un soggetto che ne svolga le medesime funzioni.

Attualmente, l’unica modalità di accesso percorribile è rappresentata dalla seconda alternativa sopra indicata.

5 ESDEBITAZIONE

L’art. 14-terdecies della L. 3/2012 prevede l’ammissione al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non

soddisfatti (principio analogo a quanto anche già previsto dalla legge fallimentare agli artt. 142-143 L.F.).

Il beneficio dell'esdebitazione è previsto:

- per il debitore persona fisica, escludendo quindi ogni altra forma di soggetto d'impresa;
- nel solo caso della procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14-terdecies co. 1 della L. 3/2012).

L'esdebitazione è quindi realizzabile in presenza di entrambe le suddette condizioni.

Il Giudice concede il beneficio dell'esdebitazione a condizione che il debitore (art. 14-terdecies co. 1 della L. 3/2012):

- abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;
- abbia fornito tutte le informazioni e la documentazione utili;
- si sia adoperato per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 della L. 3/2012 (reati che, peraltro, prevedono in capo al debitore la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro);
- abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

La norma prevede tuttavia:

- specifici casi in cui l'esdebitazione è esclusa (art. 14-terdecies co. 2);
- specifici debiti per i quali l'esdebitazione non opera (art. 14-terdecies co. 3).

La domanda di esdebitazione è presentata dal debitore con ricorso al giudice entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione.

Il giudice, verificate le condizioni di ammissibilità e sentiti i creditori non soddisfatti integralmente (art. 14-terdecies co. 4 primo periodo della L. 3/2012), con decreto dichiara inesigibili nei soli confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.

6 RUOLO DEL PROFESSIONISTA

Nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento il professionista può ricoprire:

- le funzioni dell'organismo di composizione della crisi (O.C.C.);
- il ruolo di liquidatore dell'accordo o del piano;
- il ruolo di liquidatore "giudiziale";
- il ruolo di "coadiutore" o "esperto" del liquidatore.

La norma (art. 15, comma 9, L. 3/2012) prevede che i compiti e le funzioni attribuiti agli O.C.C. possano essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti per essere nominati curatore fallimentare (ex art. 28 L.F.) ovvero da un notaio, purché nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

Tra i numerosi compiti attribuiti dalla norma agli OCC si segnalano le seguenti attività aventi contenuto altamente professionale:

- assistere il debitore o consumatore nella predisposizione della proposta e dei documenti che l'accompagnano;
- verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- attestare la fattibilità del piano;
- effettuare tutte le comunicazioni e le pubblicità previste dalla normativa nei confronti dei creditori e degli enti (inclusa l'eventuale trascrizione degli atti nei pubblici registri);
- attestare il valore di mercato attribuito ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (nel caso in cui l'accordo o il piano prevedano il pagamento non integrale dei creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca);
- vigilare sull'operato del liquidatore;

Il professionista chiamato a ricoprire il ruolo liquidatore del piano o dell'accordo (purché in possesso dei requisiti ex art. 28 L.F.):

- ha il compito di mettere in atto le operazioni previste per l'esecuzione dell'accordo o del piano;
- dispone dei beni e delle somme del debitore o del consumatore.

Il professionista in possesso dei requisiti ex art. 28 L.F. può inoltre essere chiamato dal Giudice o dall'OCC a svolgere il ruolo di liquidatore "giudiziale" (art.14-quinquies, L. 3/2012) con i seguenti compiti (di fatto molto simili a quelli del curatore fallimentare):

- verificare l'elenco dei creditori;
- verificare l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore;
- effettuare le comunicazioni a tutti i creditori;

- redigere l'inventario dei beni;
- predisporre il programma di liquidazione;
- fissare la data per l'analisi del passivo;
- predisporre un progetto di stato passivo;
- esercitare ogni azione finalizzata alla liquidazione del patrimonio.

Il comma 4 dell'art. 14 novies prevede che il liquidatore possa avvalersi di soggetti specializzati ed operatori esperti. Si deve pertanto ritenere che, per analogia con la legge fallimentare, il liquidatore possa richiedere l'assistenza di altri professionisti "coadiutori" per la redazione di perizie estimative, valutazioni d'azienda, pareri legali, assistenza giuslavoristica, assistenza contabile etc.

7 ASPETTI PRATICI PRELIMINARI

Il professionista nominato dal tribunale e chiamato a svolgere le funzioni proprie dell'O.C.C.:

- preliminarmente, verifica la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per accedere alle singole procedure;
- successivamente, individua con il debitore la procedura più adatta al caso di specie.

Appare da subito chiaro che tale seconda attività rientra nell'ambito di una vera e propria consulenza, con inevitabili ripercussioni sul piano delle responsabilità e del rispetto della deontologia professionale.

La predisposizione, prima, e l'esecuzione del piano di ristrutturazione o della liquidazione del patrimonio, dopo, pongono l'O.C.C. (e quindi il professionista chiamato a svolgerne le funzioni) in una posizione di possibile conflitto di interesse in quanto:

- l'O.C.C. opera, da un lato, nell'interesse del debitore assumendo ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano;
- l'O.C.C. opera, dall'altro lato, nell'interesse dei creditori e dei terzi (peraltro "vigilato" dal tribunale), garantendo la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati nonché attestando la fattibilità del piano ed assumendo ogni iniziativa funzionale alla sua corretta esecuzione.

8 PROFILI DI RESPONSABILITÀ

L'attività svolta dal professionista nel corso delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento assume rilevanza sia nell'ambito della responsabilità civile e patrimoniale nei confronti dei terzi e sia in ambito penale.

L'art. 16 della L. 3/2012 infatti, oltre che ad illustrare le sanzioni di tipo penale cui è assoggettato il debitore, enuncia le sanzioni in cui possono incorrere i componenti dell'O.C.C..

Il componente dell'O.C.C. o il professionista nel caso in cui il ruolo dell'O.C.C. sia stato ricoperto direttamente da un singolo professionista, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro quando abbia reso false attestazioni:

- circa la veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti allegati;
- circa la fattibilità del piano, contenuta nell'attestazione di cui all'art. 9 comma 2;
- nelle relazioni di cui all'art. 9 comma 3 bis, art. 12 comma 1 e art. 14-ter comma 3.

La medesima pena è altresì prevista nel caso in cui il professionista o il componente dell'O.C.C. abbia cagionato danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.